



Q

Deliberazione n.	<b>748</b>	Seduta del	<b>24 APR. 2018</b>
<b>Accordo di collaborazione scientifica tra A. Menarini Diagnostics Srl e ASST di Monza per attività finalizzata alla valutazione di sistemi analitici sediMAX.</b>			

Il Direttore Generale  
Matteo Stocco

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera  
Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo  
Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico

**Richiamata** la delibera n. 1 del 02.01.2016 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. X/4642 del 19.12.2015, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Matteo Stocco;

**Richiamata** altresì la deliberazione n. X/4485 del 10.12.2015 della Giunta Regione Lombardia, con la quale, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita a far data dal 01.01.2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica ed incorporante, oltre al Presidio Ospedaliero di Monza ed a quello di Desio, anche strutture sanitarie e sociosanitarie facenti capo all'ex ASL di Monza e Brianza ed all'ex ASL Milano 1;

**Premesso** che con deliberazione n. 293 del 13.04.2012 l'ex A.O. di Desio e Vimercate ha approvato il "Regolamento del Comitato Etico per le Sperimentazioni Cliniche", di seguito "Regolamento", che si ritiene di applicare a tutte le richieste di sperimentazioni cliniche e attività di ricerca proposti dal Presidio Ospedaliero di Desio, nelle more di adozione di un regolamento unificato da utilizzarsi presso tutte le strutture afferite alla ASST di Monza;

**Valutata** la richiesta iniziale del 23.03.2017, Prot. n. 0012987 del 29.03.2017, pervenuta da A. Menarini Diagnostics Srl, con la quale viene proposto all'ASST di Monza un accordo di collaborazione scientifica finalizzato alla valutazione dei sistemi analitici sediMAX;

**Precisato** che lo scopo di tale attività di ricerca consiste nella necessità di valutare le prestazioni analitiche dei sistemi analitici sediMAX, strumento destinato all'analisi microscopica dei sedimenti urinari, al fine di verificarne le caratteristiche rispetto al microscopio manuale;

**Verificato** che l'ASST di Monza dispone delle necessarie conoscenze tecniche e capacità professionali per l'esecuzione dell'attività di ricerca di cui sopra, così come dichiarato dal Prof. Paolo Brambilla, Direttore della S.C. Laboratorio Analisi, che ha espresso parere favorevole all'espletamento dell'attività, da svolgersi presso il Presidio Ospedaliero di Desio, a cura del Dirigente Medico e Responsabile Scientifico dell'attività, Dott.ssa Rosanna Falbo;



**Tenuto conto** che tale attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti del SSN;

**Preso atto** che la predetta valutazione tecnica non rientra tra le attività soggette all'espressione del parere da parte del Comitato Etico competente per l'ASST di Monza;

**Precisato** che per la conduzione dell'attività in oggetto si rende necessaria la stipula di apposito accordo fra le Parti, come da testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**Rilevato** che, a fronte dell'esecuzione della valutazione tecnica in argomento, Menarini corrisponderà all'ASST di Monza la somma complessiva di € 12.000,00 +IVA 22%, ai sensi di quanto indicato all'art. 3 dell'accordo, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**Riscontrato** che nella fase istruttoria e di valutazione della fattibilità locale dell'attività di ricerca sono state seguite le procedure previste dalla normativa e dal "Regolamento" vigenti;

**Considerato** che, nel rispetto del predetto "Regolamento", l'attività in parola verrà svolta fuori orario di servizio;

**Atteso** che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono interamente finanziati dai ricavi generati dal medesimo;

**Dato atto** che il ricavo derivante dall'attività in parola sarà contabilizzato, al netto dell'IVA, come indicato dalla S.C. Economico-Finanziaria, al momento dell'emissione della fattura, al conto n. 75.20.01.01 "Sperimentazioni cliniche" del relativo Bilancio dell'esercizio di competenza, per l'importo del relativo corrispettivo, che sarà ripartito, ai sensi del summenzionato "Regolamento", in base alle seguenti quote:

- 10% a bilancio aziendale per la copertura dei costi generali;
- 20% a bilancio aziendale per la parziale copertura dei costi degli studi no-profit e relative coperture assicurative;
- 10% a disposizione della Direzione Sanitaria Aziendale;
- 60% a disposizione della S.C. Laboratorio Analisi;

**Preso atto** dell'attestazione del Dirigente della S.S. Ricerca e Sperimentazioni Cliniche circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

## **DELIBERA**

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:



Q

1. di approvare e stipulare l'accordo di collaborazione scientifica con A. Menarini Diagnostics Srl, finalizzato alla valutazione dei sistemi analitici sediMAX, ai sensi del testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l'attività di ricerca in argomento verrà condotta presso il Presidio Ospedaliero di Desio, sotto la responsabilità scientifica della Dott.ssa Rosanna Falbo, Dirigente Medico della S.C. Laboratorio Analisi, diretta dal Prof. Paolo Brambilla;
3. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono interamente finanziati dai ricavi generati dal medesimo;
4. di dare atto che il ricavo derivante dall'attività in parola, pari a € 12.000,00 + IVA 22%, sarà contabilizzato, al netto dell'IVA, come indicato dalla S.C. Economico-Finanziaria, al momento dell'emissione della fattura, al conto n. 75.20.01.01 "Sperimentazioni cliniche", del relativo Bilancio dell'esercizio di competenza, per l'importo del relativo corrispettivo, che sarà ripartito, ai sensi del sopraccitato "Regolamento", in base alle seguenti quote:
  - 10% a bilancio aziendale per la copertura dei costi generali;
  - 20% a bilancio aziendale per la parziale copertura dei costi degli studi no-profit e relative coperture assicurative;
  - 10% a disposizione della Direzione Sanitaria Aziendale;
  - 60% a disposizione della S.C. Laboratorio Analisi;
5. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;
6. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'ASST di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

---

---

IL DIRETTORE GENERALE  
(Matteo Stocco)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera

Il Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo

Il Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico



Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 748 del 24 APR. 2018

**Oggetto:**

**Accordo di collaborazione scientifica tra A. Menarini Diagnostics Srl e ASST di Monza per attività finalizzata alla valutazione di sistemi analitici sediMAX.**

---

**Il Responsabile del Procedimento**

Il Dirigente della S.S. Ricerca e sperimentazioni cliniche  
(Roberta Mazzoli)

---

**Parere in ordine alla regolarità contabile**

Il Direttore f.f. S.C. Economico Finanziaria  
(Toni Genco)

Copia non utilizzabile per fini legali

a

**ACCORDO PER LA VALUTAZIONE DEI SISTEMI ANALITICI sediMAX***tra*

**A. MENARINI DIAGNOSTICS S.r.l.**, con sede legale in Via dei Sette Santi n. 3, 50131 Firenze, C.F. e Partita IVA n. 05688870483, in persona del Corporate Sales Director, Dr. Marco Di Carlo (di seguito "MENARINI")

*e*

**Azienda Socio Sanitaria Territoriale – ASST di Monza**, con sede legale in Via Pergolesi n. 33, 20900 Monza (MB), C.F. e Partita IVA n. 09314290967, in persona del Dott. Matteo Stocco, Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'Azienda (di seguito "ASST").

**PREMESSO CHE**

- a) MENARINI necessita di far valutare le prestazioni analitiche dei sistemi analitici "*sediMAX*", strumento destinato all'analisi microscopica dei sedimenti urinari, al fine di verificarne le caratteristiche rispetto al microscopio manuale;
- b) MENARINI dichiara che la predetta valutazione tecnica non rientra tra quelle soggette ad approvazione del Comitato Etico;
- c) ASST è disponibile a svolgere l'attività summenzionata per il tramite della S.C. Laboratorio Analisi e a tal fine dichiara di disporre delle necessarie conoscenze tecniche e capacità professionali;

**IN CONSIDERAZIONE DELLE SUDETTE PREMESSE, CHE UNITAMENTE AGLI ALLEGATI COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ACCORDO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO**

**SEGUE:****Articolo 1 - Oggetto**

- 1.1. MENARINI affida ad ASST, che accetta, l'incarico di provvedere alla "*Valutazione dei sistemi sediMAX*", come meglio descritto nell'Allegato A qui accluso (di seguito "Attività").

- 1.2. ASST si impegna ad eseguire l'Attività per il tramite della S.C. Laboratorio Analisi dell'Ospedale di Desio, diretta dal Prof. Paolo Brambilla, del cui operato sarà pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti di MENARINI.

#### **Articolo 2 – Durata, modifiche ed integrazioni**

- 2.1. Il presente accordo avrà decorrenza dalla data dell'ultima sottoscrizione delle parti (di seguito “Data di Stipula”) e terminerà entro sei (6) mesi dalla Data di Stipula (di seguito “Data di Termine”).
- 2.2. Eventuali modifiche al presente accordo potranno essere effettuate solo tramite apposito atto sottoscritto da entrambe le parti.
- 2.3. Alla Data di Termine, in mancanza di un accordo scritto di rinnovo, il presente accordo dovrà intendersi terminato.

#### **Articolo 3 - Corrispettivo**

- 3.1. Per l'esecuzione delle Attività MENARINI corrisponderà all'ASST la somma complessiva di € 12.000,00 (euro dodicimila virgola zero zero) + IVA, suddivisa come specificato nel successivo Articolo 4.
- 3.2. Alla Data di Termine l'ASST si impegna a consegnare a MENARINI una relazione redatta dal Responsabile Scientifico delle Attività, individuato nella persona della dott.ssa Rosanna Falbo della S.C. Laboratorio Analisi, che svolgerà le Attività presso il Laboratorio Analisi dell'Ospedale di Desio (di seguito “Responsabile Scientifico delle Attività”), ove saranno descritti i lavori svolti ed i Risultati (come di seguito definiti) ottenuti (di seguito la “Relazione Finale”).

#### **Articolo 4 - Pagamenti**

- 4.1. La somma per l'esecuzione delle Attività, di cui all'Articolo 3, sarà erogata all'ASST al momento della consegna da parte dell'ASST della Relazione Finale e dei documenti comprovanti i Risultati. Resta inteso che tale pagamento è vincolato all'approvazione scritta da parte di MENARINI della relazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa e all'invio da parte dell'ASST di regolare fattura.
- 4.2. I corrispettivi di cui sopra devono intendersi onnicomprensivi, fissi ed immutabili



per tutte le attività svolte dall'ASST in esecuzione e/o connessione con il presente accordo, nonché per i Risultati che sono di esclusiva proprietà di MENARINI.

- 4.3. Resta inteso, tuttavia, che la somma complessiva richiamata all'Articolo 3 non include le eventuali spese per trasferte ed incontri e/o eventi relativi alle Attività sostenute dal Responsabile Scientifico delle Attività, su richiesta di MENARINI, le quali verranno rimborsate all'ASST da parte di MENARINI dietro evidenza documentale e secondo i massimali descritti nell'Allegato B qui accluso.

#### **Articolo 5 - Svolgimento delle Attività**

- 5.1. L'ASST reperirà nell'ambito delle proprie disponibilità quanto necessario per la corretta conduzione delle Attività e, su indicazione del Responsabile Scientifico delle Attività, il personale incaricato dello svolgimento delle Attività.
- 5.2. Le Attività saranno svolte in piena autonomia e responsabilità dall'ASST con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'attività.
- 5.3. L'ASST si impegna a realizzare le Attività nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al presente accordo e di ogni normativa di volta in volta applicabile, senza esclusioni e/o eccezioni.
- 5.4. L'ASST si impegna all'osservanza e a porre in essere tutti gli adempimenti, nessuno escluso, di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro, nonché a rispettare tutti gli obblighi di legge e di contratto nascenti dal rapporto di lavoro o di collaborazione in materia di retribuzione, previdenza ed infortuni nei confronti del personale impiegato nelle Attività.
- 5.5. Qualora le esigenze dell'Attività lo richiedano e/o per l'uso di speciali apparecchiature, le parti potranno ospitare reciprocamente presso i propri laboratori personale /collaboratori dell'altra parte che collaborino allo svolgimento delle Attività. In tal caso, ogni spesa e costo correlato al personale/collaboratori in questione saranno sostenuti interamente dalla Parte titolare del rapporto di lavoro o di collaborazione con questi soggetti.

Q

### **Articolo 6 – Disposizioni etico e deontologiche**

- 6.1. Nel proprio rapporto con consulenti di ogni tipo, ASST si obbliga a rispettare le norme di fonte legislativa o pattizia rilevanti. In particolare qualora ASST si avvalga di consulenti che siano dipendenti pubblici ovvero professori o ricercatori universitari, avrà cura di adempiere alle relative formalità se ed in quanto previste dal D.Lgs 165/2001 e dalla Legge 240/2010 e loro s.m.i..
- 6.2. ASST assicura e garantisce che per la realizzazione delle Attività si avvarrà esclusivamente di personale dipendente o convenzionato dell'ASST e che pertanto non troverà applicazione l'art. 53 D. Lgs. 165/2001 trattandosi di rapporto convenzionale tra aziende per la realizzazione di un progetto scientifico. ASST rappresenta inoltre che al personale coinvolto nell'esecuzione delle Attività non sarà riconosciuto alcun compenso.

### **Articolo 7 - Confidenzialità**

- 7.1. L'ASST ed il Responsabile Scientifico delle Attività si impegnano a rispettare la massima riservatezza e, conseguentemente, a non divulgare e/o utilizzare per finalità diverse da quelle oggetto del presente accordo qualsivoglia informazione e documentazione in qualsiasi forma prodotta (e.i. disegni, fotocopie, ecc.) (di seguito, per brevità, denominate “**Informazioni**”) ricevute da MENARINI in esecuzione del presente accordo.
- 7.2. Gli obblighi di segretezza di cui al presente accordo sono estesi a tutto il mondo e rimarranno vincolanti per dieci (10) anni dalla Data di Termine o, se antecedente, dalla data di risoluzione ai sensi dell'articolo 10 o di recesso unilaterale ai sensi dell'articolo 11.
- 7.3. Gli obblighi di segretezza di cui al presente accordo non si applicheranno a quelle Informazioni che: i) al momento della loro comunicazione siano già note al pubblico; ii) dopo la loro comunicazione divengano note al pubblico, eccetto il caso di violazione del presente accordo da parte del ricevente le informazioni.





## **Articolo 8 - Inquadramento delle attività ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali**

- 8.1. Si dà atto che l'ASST di Monza agisce quale unico titolare dei dati personali che eventualmente dovesse trattare nello svolgimento delle attività, nominando il Responsabile Scientifico quale Responsabile del trattamento nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice della privacy), la cui osservanza costituisce condizione essenziale del Contratto.
- 8.2. Resta inteso che MENARINI non avrà in nessun caso accesso ad alcun dato personale identificativo né comune né sensibile dei pazienti e non effettuerà alcun genere di operazione di trattamento dati personali, nemmeno in caso di effettuazione di audit ai sensi dell'Articolo 16 che segue.
- 8.3. ASST si impegna affinché tutto il proprio personale coinvolto nello svolgimento delle Attività rispetti le disposizioni del Codice Privacy. Tale obbligazione include, per esempio, ove applicabili con riguardo alle Attività:
- (i) fornire e/o aver fornito al paziente un'informativa completa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Codice Privacy e, dove richiesto dal Codice Privacy, raccogliere e/o aver raccolto il consenso del paziente al relativo trattamento;
  - (ii) rispettare i diritti di ogni interessato come stabilito dalla normativa privacy applicabile.

## **Articolo 9 - Proprietà intellettuale**

- 9.1 L'ASST riconosce i diritti esclusivi di proprietà intellettuale e industriale di MENARINI sui risultati, dati, informazioni, scoperte, invenzioni, documenti, elaborazioni, strumenti e quant'altro - brevettabile o non - risultante dalle Attività poste in essere dall'ASST in esecuzione e/o connessione con il presente accordo (di seguito, per brevità, collettivamente denominati "**Risultati**"). I Risultati saranno considerati Informazioni di MENARINI e come tali soggetti agli obblighi di Confidenzialità di cui all'Articolo 7.

- 9.2 Conseguentemente, l'ASST rinuncia espressamente sin d'ora a rivendicare qualsiasi diritto, titolo, pretesa o quant'altro sulle Informazioni e sui Risultati, salvo, in caso di brevetto, il diritto dei ricercatori indicati dall'ASST ad essere citati quali inventori.
- 9.3 Quale esclusiva proprietaria di tutte le Informazioni e dei Risultati, MENARINI si riserva il diritto di depositare, a sua totale discrezione e titolarità, eventuali domande di brevetto relative a tali Risultati. Ogni spesa di deposito, procedura di ottenimento, mantenimento in vigore e difesa giudiziale relativa ai suddetti brevetti, sarà sostenuta da MENARINI fermo restando l'impegno di ASST a cooperare con MENARINI nelle procedure necessarie per il rilascio dei brevetti.
- 9.4 L'ASST si rende disponibile all'interpretazione dei Risultati forniti a MENARINI, anche ai fini della predisposizione della documentazione necessaria per il deposito di domande di brevetto.

#### **Articolo 10 - Risoluzione per inadempimento**

- 10.1. Ciascuna parte si riserva il diritto di risolvere con effetti immediati il presente accordo, in caso di inadempimento dell'altra parte di uno qualsiasi degli obblighi previsti nel presente accordo, mediante lettera raccomandata A/R all'altra parte con preavviso di 30 (trenta) giorni, sempre che la parte inadempiente non provveda a sanare la propria situazione di inadempienza durante tale periodo di preavviso.
- 10.2. Resta inteso che, in caso di risoluzione dell'accordo, in ogni caso MENARINI avrà diritto di ottenere dall'ASST i Risultati emergenti dalle Attività svolte dall'ASST fino al momento della risoluzione, Risultati che saranno sottoposti alla disciplina di cui all'Articolo 9 e, salvo il caso di risoluzione per causa imputabile all'ASST, quest'ultima avrà il diritto di ottenere da MENARINI i pagamenti relativi alle Attività effettivamente svolte dall'ASST fino al momento della risoluzione.

#### **Articolo 11 - Recesso unilaterale**

- 11.1. MENARINI si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente accordo, mediante un preavviso di 30 (trenta) giorni da notificare all'ASST con lettera raccomandata A/R, nel caso in cui, a suo unico ed insindacabile giudizio, valuti

l'oggetto del presente accordo come non più meritevole di essere perseguito.

- 11.2.** In caso di recesso unilaterale ai sensi del presente articolo 11: a) l'ASST avrà il diritto di ottenere da MENARINI soltanto i pagamenti relativi alle Attività effettivamente svolte dall'ASST fino al momento del recesso; b) MENARINI avrà diritto di ottenere dall'ASST i Risultati emergenti dalle Attività svolte dall'ASST fino al momento del recesso, Risultati che saranno sottoposti alla disciplina di cui all'Articolo 9.
- 11.3.** Salvo la corresponsione di quanto dovuto ai sensi della precedente lettera 11.2 a), resta inteso che nessuna pretesa e/o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo dall'ASST nei confronti di MENARINI in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto.

#### **Articolo 12 - Responsabilità**

- 12.1.** Ciascuna delle parti si impegna a risarcire, difendere, mantenere indenne e manlevata l'altra parte ed i suoi affiliati, dipendenti, mandatari, subappaltatori da e contro ogni perdita, spesa, costo (incluse ragionevoli spese legali), responsabilità, danno o reclamo di terzi in caso di: (i) false rappresentazioni o violazione di garanzie di cui al presente accordo; (ii) dolo o colpa grave; e (iii) inadempimento dei termini e delle condizioni di cui al presente accordo.

#### **Articolo 13 - Spese di registrazione e bolli**

- 13.1** Il presente accordo sarà registrato a tassa fissa in caso d'uso essendo i corrispettivi soggetti ad IVA. La relativa imposta sarà a carico di MENARINI.
- 13.2** Le spese di bollo sono a carico di MENARINI.

#### **Articolo 14 - Comunicazioni e notifiche**

- 14.1.** Le comunicazioni scritte a MENARINI dovranno essere indirizzate a: A. Menarini Diagnostics S.r.l., Via Sette Santi 3, 50131, Firenze, c.a. Dr. Stefano Baraldi, e-mail [sbaraldi@menarini.it](mailto:sbaraldi@menarini.it).
- 14.2.** Le comunicazioni scritte all'ASST dovranno essere indirizzate a: S.S. Ricerca e Sperimentazioni Cliniche dell'ASST, Via Pergolesi no. 33, 20900 Monza, fax 030.2339035 e-mail [ufficioricerca@asst-monza.it](mailto:ufficioricerca@asst-monza.it).

- 14.3. Le comunicazioni scritte al Responsabile Scientifico della Ricerca dott.ssa Rosanna Falbo dovranno essere indirizzate presso r.falbo@asst-monza.it.

#### **Articolo 15 - Legge applicabile e foro competente**

- 15.1. Il presente accordo è regolato dalla legge italiana.
- 15.2. Le parti cercheranno di risolvere in modo amichevole ogni e qualsiasi disputa che possa sorgere fra loro in relazione o in connessione o in conseguenza del presente accordo. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti contraenti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo e che non potesse essere risolta dalle parti in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza (Italia).

#### **Articolo 16 - Rispetto della normativa e dei principi etici**

- 16.1 ASST garantisce che tutte le attività direttamente o indirettamente effettuate in esecuzione del presente accordo saranno svolte in conformità alla L. 190/2012 e s.m.i. ed ai principi di riferimento del D.lgs. 231/2001 e ai principi ispiratori posti alla base delle normative internazionali anti-corrruzione quali la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, il UK Bribery Act e il US Foreign Corrupt Practices Act (di seguito "Leggi").
- 16.2 L' ASST dichiara di aver adottato un proprio Codice Etico e un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ex L. 190/2012 e s.m.i., (di seguito "PTPCT") pubblicati sul sito istituzionale [www.asst-monza.it](http://www.asst-monza.it), nella sezione Amministrazione Trasparente, impegnandosi a rispettarne le regole e i principi in essa espressi.
- 16.3 ASST garantisce lo svolgimento periodico di specifici controlli diretti a monitorare l'implementazione e l'effettività del PTPCT di cui al precedente comma.
- 16.4 ASST si impegna a comunicare tempestivamente a MENARINI eventuali anomalie o violazioni delle Leggi o del PTPCT nell'esecuzione del presente accordo.
- 16.5 In ogni caso, ASST dichiara a MENARINI che nell'esecuzione del presente accordo non ha - direttamente o indirettamente - offerto, corrisposto, ricevuto, ovvero

autorizzato l'offerta, corresponsione o accettazione a/da alcuno di denaro, beni o qualsiasi utilità - e si impegna ad astenersi dall'offrire, corrispondere, ricevere, ovvero autorizzare l'offerta, corresponsione o accettazione a/da alcuno di denaro, beni o qualsiasi utilità, ovvero dal compiere qualsiasi altra attività - con l'obiettivo di influenzare impropriamente o indebitamente l'attività di un pubblico ufficiale o di un qualunque altro soggetto

**16.6** ASST assume l'obbligo di riconoscere ed accettare che MENARINI possa esercitare le verifiche ritenute più opportune al fine di monitorare la conformità alle disposizioni di cui alla presente clausola, anche mediante l'effettuazione di audit

**16.7** Le Parti convengono che, qualora nell'esecuzione del presente accordo siano accertate violazioni delle Leggi o del PTPCT da parte di ASST o comunque quest'ultima tenga comportamenti in contrasto con le disposizioni di cui alla presente clausola, anche aggirandone il disposto, e/o abbia reso false, incomplete o inesatte dichiarazioni con riferimento ai punti che precedono, MENARINI potrà:

- a) diffidare ASST al puntuale rispetto delle Leggi e del PTPCT. Tale diffida potrà contenere la previsione dell'applicazione, a totale carico di ASST, di tutte le misure idonee a gestire e risolvere le violazioni riscontrate (cd. "Remediation Plan");
- b) in caso di mancata ottemperanza – totale o parziale – alla diffida di cui sopra e per le violazioni più gravi, risolvere immediatamente il presente accordo

### **Articolo 17 - Trasparenza**

**17.1.** Il presente accordo, in quanto costituisce parte integrante del relativo provvedimento assunto dal Direttore Generale dell'ASST, sarà pubblicato per un periodo di 15 gg sul sito istituzionale dell'ASST nella sezione Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 17 comma 6 della legge regionale 33/2009 e s.m.i..

**17.2.** Inoltre, nel rispetto dell'art. 23, c. 1, lett. d) e c. 2 del D.Lgs. 14/3/2013 N. 33 e s.m.i. *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, il contenuto del relativo provvedimento adottato dal Direttore Generale dell'ASST sarà pubblicato nella

## ALLEGATO A – ATTIVITA'

### “VALUTAZIONE DEI SISTEMI SEDIMAX”

Le attività che saranno eseguite presso la S.C. Laboratorio Analisi, diretta dal Prof. Paolo Brambilla, sono relative alla valutazione del sistema analitico sediMAX per l'analisi del sedimento.

L'obiettivo è quello di redigere un lavoro di validazione del sistema, e di contribuire con un feed back regolare a verificare i progressi determinati dalle diverse versioni SW del modulo di riconoscimento.

Saranno oggetto della valutazione, per ognuna delle particles più comuni:

- La Sensibilità
- La Specificità
- La Precisione
- La Correlazione con il sistema di riferimento rappresentato dalla Microscopia Manuale.
- Nel confronto tra i risultati ottenuti con il conTRUST PRO vs la microscopia manuale saranno poi elaborate su una casistica di almeno 350 campioni:
  - la performance diagnostica quantitativa attraverso la regressione lineare per le RBC e WBC;
  - la performance diagnostica semiquantitativa per RBC, WBC, EPI, NEC, HYA, PAT, CRY, YEA, BACc, BACr, MUC;
  - la performance diagnostica qualitativa per RBC, WBC, EPI, NEC, HYA, PAT, CRY, YEA, BACc, BACr, MUC.



**ALLEGATO B**  
**CONDIZIONI RER RIMBORSI SPESE**

Spese di viaggio, sistemazione alberghiera e pasti: secondo lo standard dei Top Managers della società:

- Spese di viaggio:
- Auto: Euro 0,3 per Km
  - Viaggi in Aereo: Economy Class
  - Viaggi in treno: Prima Classe
- Rimborso di spese per taxi, autobus ecc. così come risultante dai relativi giustificativi

Sistemazione in albergo: - Euro 170 (colazione inclusa) a notte

Pasti: - Euro 40 cadauno

Il rimborso delle spese sostenute saranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento delle relative richieste di rimborso, al conto corrente bancario indicato sulle stesse.

Copia non utilizzabile per fini legali

Q

scheda sintetica sul sito istituzionale dell'ASST nella sezione Amministrazione Trasparente.

### Articolo 18 – Negoziazione specifica

Le Parti danno atto di aver negoziato clausola per clausola il contenuto del presente accordo per cui non trovano applicazione le disposizioni di cui agli Articoli 1341 e 1342 Cod. Civ..

\*\*\*\*\*

#### Allegati:

A – Attività “*Valutazione dei sistemi sediMAX*”.

B - Condizioni per rimborsi spese.

Letto, confermato e sottoscritto

**Per Azienda Socio Sanitaria  
Territoriale – ASST di Monza**

**Per A. Menarini Diagnostics S.r.l.**

\_\_\_\_\_  
Dott. Matteo Stocco  
Direttore Generale

\_\_\_\_\_  
Dott. Marco Di Carlo  
Corporate Sales Director

Monza, \_\_\_\_\_

Firenze, \_\_\_\_\_

Per accettazione e presa visione  
Il Responsabile Scientifico delle  
Attività

\_\_\_\_\_  
Dott.ssa Rosanna Falbo  
Monza, \_\_\_\_\_